

Cassazione. L'assegno di invalidità va riconosciuto ai bambini piccoli

«Accompagnamento» anche sotto i tre anni

Giovanni Negri

Indennità di accompagnamento anche per bambini molto piccoli. Lo ammette la Cassazione con la sentenza n. 11523 della Sezione lavoro depositata lo scorso 17 maggio. Per la Corte, la situazione di inabilità (impossibilità di muoversi senza l'aiuto di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per compiere anche i più ordinari atti), indispensabile per l'assegnazione dell'indennità prevista dall'articolo 1 della legge n. 18/80, può verificarsi anche nel caso di un minore di età molto bassa, anche se quest'ultimo avrebbe avuto comunque bisogno di assistenza. La norma, infatti, attribuendo il diritto anche ai minori di 18 anni, non istituisce un limite minimo di età, tenuto conto che questi bambini, afflitti da situazioni patologiche estremamente serie, possono avere bisogno di un'assistenza diversa, più intensa, di quella che occorre a un bambino sano della stessa età.

Il ricorso sul quale si è pronunciata la Cassazione era quello di un padre che si era visto riconosce-

re solo a partire dal compimento dei tre anni di età l'indennità di accompagnamento per la figlia afflitta da un grave handicap sin dalla nascita. La Corte di appello di Milano, confermando la sentenza di primo grado che aveva respinto la richiesta di indennità anche per i primi tre anni di vita della bambina, aveva fatto notare che «in precedenza come il giudice di I grado ha osservato, non esisteva il diritto, mancando i presupposti previsti dalle leggi n. 18/80 e 508/88 per fruire dell'indennità di accompagnamento. I soggetti invalidi che hanno diritto alla indennità devono essere riconosciuti non deambulanti e non autosufficienti, cioè impossibilitati a compiere da soli quelle funzioni quotidiane necessarie per riuscire a sopravvivere con una certa dignità (...). Un bambino di età inferiore ai tre anni non è in grado evidentemente, di compiere nessuna di tali funzioni, né quindi può vivere da solo perché, anche se sano, ha sempre la necessità di essere assistito e accompagnato da parte degli adulti».

Per la Cassazione, invece, tocca

ai giudici di merito condurre in concreto un'indagine che avrà come punto di riferimento la definizione, per fascia d'età, di un parametro medio di indipendenza o, meglio, di un grado di dipendenza dall'assistenza altrui. Solo dopo avere determinato questo parametro è poi possibile verificare se lo stato di menomazione provocato dalla patologia è tale da giustificare la concessione dell'indennità da accompagnamento. Ed è su questo punto che si concentrano le censure ai giudici milanesi. Che hanno riconosciuto il diritto in astratto e «aprioristicamente» solo dal compimento del terzo anno di vita, istituendo di fatto un limite di età per il riconoscimento del diritto che non è previsto dalla legge. Inoltre, hanno ipotizzato una fascia di età della prima infanzia al di sotto della quale, sempre in maniera astratta, sarebbe identica la necessità di assistenza per tutti i bambini. E ancora, la Corte d'appello ha negato qualsiasi rilevanza, in quella fascia, alle cure particolari necessarie ai bambini portatori di handicap quando, invece,

sono proprio queste cure a determinare quella alterazione rispetto al parametro medio dei bambini sani che giustifica l'assegnazione dell'indennità di accompagnamento. Tutte ragioni che hanno indotto la Corte a cassare la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano. Nel suo ragionamento la Cassazione ha anche ricordato alcuni precedenti. Il più qualificato, quello delle Sezioni unite civili che, nel 1991, sentenza n. 1329, aveva sottolineato come «si deve ritenere che anche per gli infanti, che pure, per il solo fatto di essere tali, necessitano comunque di assistenza, può verificarsi una situazione, determinata dall'inabilità, la quale comporta che l'assistenza, per le condizioni patologiche in cui versa la persona, assuma forme e tempi di esplicazione ben diversi da quelli di cui necessita un bambino sano. Per il compimento degli atti della vita quotidiana, cui la legge ha riguardo, non esiste identità di situazione tra soggetti sani e soggetti inabili, anche se, in un caso e nell'altro, di tenera età».

La sentenza

■ Cassazione, Sezione lavoro, sentenza 17 maggio 2006 n. 11525

Orbene la Corte di Appello di Milano, nell'impugnata sentenza, riconoscendo il diritto in astratto e aprioristicamente soltanto dal compimento del terzo anno di vita, (...) ha disatteso del tutto i principi sopra richiamati. La Corte territoriale infatti: ha, in sostanza, configurato in via generale e astratta un limite di età, per il riconoscimento del diritto, che non è affatto previsto dalla legge; ha ipotizzato una fascia di età (della prima infanzia) al di sotto della quale, sempre in via aprioristica e astratta, sarebbe identica la necessità di assistenza per tutti gli infanti; ha negato qualsiasi rilevanza, in tale fascia, alle cure assidue e particolari necessarie ai bambini handicappati, laddove sono proprio queste, in concreto, a determinare quella alterazione rispetto al parametro medio dei bambini sani, che giustifica il riconoscimento del diritto de quo.

ANALISI

Il decreto Bersani tutela i giovani legali

di Aldo Berlinguer*

Prosegue la protesta contro il decreto Bersani (Dl 223/06), si allontana tanto attesa, e sempre rinviata, riforma delle libere professioni. Eppure qualcosa si è mosso: è stato messo in discussione, per la prima volta, il patto con cui lo Stato ha ceduto una parte di sovranità agli Ordini verso l'impegno di vigilare sulla tutela degli utenti. Patto che è rimasto, per certi versi inadempito, per altri esso ha dato adito alla moltiplicazione degli Albi: ciascuno con esami di abilitazione presidiati da incumbents, aree di riserva legale. Siamo così giunti a un grado elevatissimo di regolamentazione: *regulatory capture*, ci accusano a Bruxelles: «essa è per di più catturata da interessi particolari e muove in funzione di detti interessi».

Da qui la risposta di Bersani: liberalizzazione e concorrenza. Il sistema va adattato alle regole Ue; è impensabile che ogni Stato possa segmentare il sapere tecnico e il mercato destinandoli, pro quota, a una miriade di figure professionali (si pensi, da ultimo, alle professioni sanitarie). Ne discenderebbero la costruzione dei servizi in mercati geografici nazionali, una riduzione della concorrenza e maggiori costi per gli scambi transfrontalieri. L'assunto non convince però gli avvocati, secondo i quali di concorrenza ce n'è sin troppi, attesi gli ormai 160mila iscritti all'Albo e circa 15mila praticanti abilitati ogni anno. Il dato è allarmante ma non indicativo.

Il grado di concorrenza non scaturisce dal numero degli operatori ma da come sono distribuite le quote di mercato e da come il singolo riesce a competere con gli altri.

A questo proposito, la Cassa di previdenza forense rivela che il 18% degli iscritti, soprattutto giovani, dichiarano redditi annui inferiori a 6.960 euro e il 31% meno di 1.600. Per contro, recenti stime attribuiscono in Italia il primato dei redditi a pochi studi americani e inglesi.

L'esperienza registra del resto dinamiche di mercato guidate dai fattori più diversi (rapporti parentali, appartenenza ad associazioni segrete, affiliazioni politiche, ecc.), meno che dalle capacità professionali dell'avvocato; fattori che incidono anche sui rapporti col ceto giudiziario e che rendono il mercato per nulla trasparente. In altre parole: non vi è nessuna tendenziale corrispondenza tra capacità, impegno e reddito del professionista.

Ma veniamo agli aspetti operativi. La riforma, al netto delle modifiche in discussione in Parlamento, inciderebbe sulla disciplina delle società tra professionisti (Stp) aprendole anche ad altri Albi. Andremo quindi nella direzione già auspicata dalla Corte Ue nel caso *Wouters* (C-309/99) atteso che la collaborazione integrata tra avvocati e altri professionisti comporta una migliore articolazione dell'offerta, importanti economie di scala, la tendenziale riduzione dei prezzi delle prestazioni. Il fatto che i minimi tariffari siano stati ritenuti legittimi dalla Corte Ue in quanto espressione dell'autorità statale (caso *Arduino*, C-35/99) non ne giustifica la plausibilità intrinseca. Lo hanno messo in rilievo tutti: l'Agcm, la Commissione Ue, ora l'Avvocato generale della Corte Ue (casi *Macrino*, C-202/04 e *Cipolla*

94/04): i minimi obbligatori non possono certo impedire ai professionisti di rendere servizi di qualità scadente qualora facciano difetto la loro competenza o diligenza. Inoltre, i tariffari, minimi o massimi, possono inibire la libera prestazione dei servizi

LIBERALIZZAZIONI

Il grado di concorrenza dipende dai modi in cui il singolo riesce a competere con gli altri

di altri avvocati europei. Per loro è difficile esercitare in Italia senza competere sui prezzi o antieconomico sopportare costi maggiori per compensi predeterminati. Anche i compensi commisurati al raggiungimento dell'obiettivo sono condivisibili se ricondotti entro certi limiti, come avviene negli Usa, ove i sono esclusi dal diritto penale o di famiglia, o come in Inghilterra, ove il è consentito entro soglie prestabilite. Infine, il divieto di pubblicità professionale appare ormai anacronistico. Lo stesso Cnf ne ha dato implicitamente atto rinunciando a qualsiasi controllo su Internet. Inoltre, trattandosi di precetto deontologico, senza l'avviso sostanziale dello Stato, esso diviene una decisione di associazione di impresa potenzialmente contraria alle regole di concorrenza Ue. Il divieto va rivolto al contenuto dei messaggi pubblicitari, non al mezzo prescelto, con previsione di sanzioni gravi per i contravventori.

* Ordinario di diritto comparato - Università di Cagliari

Sicurezza stradale. Gli obblighi del concessionario

Autostrade anticipa il carro attrezzi

Gabriele Mastellari

Se la Polizia chiama il carro attrezzi per caricare un veicolo incidentato in autostrada, la società concessionaria potrà essere chiamata a pagare il conto, salvo poi rivalersi sul proprietario.

Secondo la Corte di cassazione (Terza sezione civile, sentenza n. 13762 del 14 giugno) infatti «la ditta che ha operato la rimozione ha agito nell'interesse del gestore e può richiederne legittimamente il saldo della presta-

zione, anziché rivolgersi all'intendentario del mezzo». La decisione assunta dai giudici di legittimità ruota attorno al diritto costituzionale alla salute. Garantire sempre e comunque le condizioni di sicurezza stradale è difatti un obbligo della società concessionaria di un pubblico servizio (peraltro a pagamento) chiamata ad attivarsi «immediatamente» affinché vengano eseguite le richieste degli agenti.

La controversia è giunta in

Cassazione dopo una prima decisione del giudice di pace di Monza con la quale Autostrade Spa è stata condannata a regolare la fattura di circa 500 euro emessa da una ditta di soccorso stradale, oltre a spese processuali e interessi legali per ulteriori 150 euro.

La società Autostrade Spa ha impugnato la sentenza davanti ai giudici di Piazza Cavour, che hanno rigettato l'istanza, costringendo il ricorrente a pagare altri 700 euro di spese proces-

suali. Sei i motivi di opposizione, tutti respinti. In particolare, sulla legittimazione attiva del concessionario (la possibilità di richiedere il pagamento direttamente ad Autostrade Spa, senza passare per il proprietario della vettura) la Cassazione è stata molto chiara: «Il soggetto debitore è stato esattamente individuato e non risulta violato nessun principio generale». Rivendicata anche l'assenza di un obbligo specifico nel contratto di servizio con l'Anas: per la Supre-

ma corte è un'argomentazione influente, trattandosi «solo di una clausola che non è stata posta nell'atto di concessione».

Respinta anche la pregiudiziale di costituzionalità per una presunta violazione all'articolo 23 («Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»), considerando che la decisione del giudice «non crea una nuova norma, ma pone una regola equitativa in relazione ad una posizione di obbligo giuridico che produce effetti anche verso chi si attiva, su incarico della Polizia, a rimuovere l'ostacolo costituito dal veicolo incidentato o abbandonato».